

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (XI E XII):		
<i>In sede legislativa</i>	Pag.	1
AFFARI INTERNI (II):		
<i>In sede referente</i>	»	1
GIUSTIZIA (IV):		
<i>In sede referente</i>	»	1
<i>In sede legislativa</i>	»	2
FINANZE E TESORO (VI):		
<i>In sede legislativa</i>	»	2
DIFESA (VII):		
<i>In sede legislativa</i>	»	3
<i>In sede referente</i>	»	4
LAVORI PUBBLICI (IX):		
<i>In sede legislativa</i>	»	4
TRASPORTI (X):		
<i>In sede legislativa</i>	»	6
AGRICOLTURA (XI):		
<i>In sede legislativa</i>	»	6
CONVOCAZIONI	»	7

AGRICOLTURA (XI) e INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 1961. — *Presidenza del Presidente della XI Commissione Agricoltura GERMANI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste, Sedati.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni della legge 18 marzo 1958, n. 325, sulla disciplina del commercio interno del riso » (3110).

Il Relatore per la XII Commissione Graziosi illustra le finalità del provvedimento che si propone di precisare ulteriormente la tipizzazione merceologica e la nomenclatura delle categorie e delle varietà di risi per evitare gli abusi in fatto di qualità e di prezzi del prodotto soprattutto nella fase di vendita al dettaglio.

Il deputato Franzo, Relatore per la IX Commissione Agricoltura, si associa alle conside-

razioni svolte dal deputato Graziosi e si ferma sulle esigenze particolari alle quali rispondono i vari articoli.

Il Presidente Germani, quindi, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione del provvedimento.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 1961. — *Presidenza del Presidente RICCIO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo, Helfer.

PROPOSTE DI LEGGE:

CALABRÒ: « Proroga del termine stabilito dall'articolo 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente disposizioni sulla cinematografia e successive modificazioni » (3475);

MIGLIORI ed altri: « Proroga del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1961, n. 533, relativo alle disposizioni sulla cinematografia » (3480).

La Commissione, dopo la relazione del deputato Sciolis, in sostituzione del Relatore Pucci Ernesto, e dopo interventi dei deputati Lajolo, Matteotti Matteo, Borin, Calabrò e Gagliardi, dà mandato al Relatore Sciolis di stendere per l'Assemblea relazione favorevole alla proroga delle vigenti norme, sulla revisione dei film, che continueranno ad aver vigore fino al 30 giugno 1962 sul testo 3480 con assorbimento della proposta 3475.

Il deputato Lajolo si riserva di presentare relazione di minoranza per il gruppo comunista, mentre il deputato Paolicchi si riserva di presentare relazione di minoranza per il gruppo socialista.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 1961. — *Presidenza del Presidente CASSIANI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Dornedò.

PROPOSTA DI LEGGE:

ADAMOLI ed altri: « Modifica dell'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, per l'abolizione del divieto di imporre ai neonati nomi stranieri » (4162).

Su proposta del Presidente Cassiani, la Commissione delibera di chiedere alla Presidenza della Camera che la proposta di legge venga deferita in sede legislativa con il parere della II Commissione (Affari interni).

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 1961. — *Presidenza del Presidente CASSIANI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Dominedò.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, concernente il trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato » (3335).

La Commissione continua e termina la discussione, già iniziata nelle sedute dell'8 e del 10 novembre 1961, del disegno di legge n. 3335.

Dopo favorevoli interventi del Presidente Cassiani, dei deputati Andreucci, Comandini, Valiante, Pellegrino, Preziosi Olindo, Gonella Giuseppe e del Sottosegretario Dominedò, sono approvati gli articoli del provvedimento.

Il disegno di legge n. 3335 è, infine, votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTE DI LEGGE:

ORIGLIA e RICCIO: « Proroga del regime vincolistico delle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione » (3476);

MAZZONI ed altri: « Nuova proroga del regime vincolistico delle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciali, di cui all'articolo 2, lettera b), della legge 21 dicembre 1960, n. 1521 » (3479).

Il Relatore Migliori sottolinea la necessità di approvare un'ulteriore proroga al regime vincolistico delle locazioni degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione in attesa dell'approvazione da parte del Parlamento del provvedimento sulla tutela dell'avvicinamento commerciale.

Dopo interventi dei deputati Dante, Origlia, Zoboli, Palazzolo, Gonella Giuseppe, Riccio Stefano, Valiante, Preziosi Olindo, Comandini, Mariconda, del Presidente Cassiani e del Sottosegretario Dominedò, che discutono gli aspetti tecnici del provvedimento, la Commissione delibera di scegliere la proposta di legge n. 3476 come testo base della discussione.

Vengono, quindi, approvati con taluni emendamenti gli articoli di tale proposta di legge che proroga al 30 giugno 1962 il regime vincolistico delle locazioni di immobili urbani destinati ad attività commerciale, artigianale e professionale. Viene, inoltre, stabilito che, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1962, il canone di locazione dovuto al 31 dicembre 1961 è aumentato del 25 per cento.

La proposta di legge n. 3476 è, infine, votata a scrutinio segreto ed approvata. A seguito di tale approvazione risulta assorbita la proposta di legge Mazzoni ed altri n. 3479.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 1961. — *Presidenza del Presidente, VALSECCHI indi del Vicepresidente, MATTEOTTI GIANCARLO.* — Intervengono: il Ministro delle finanze, Trabucchi; ed i Sottosegretari di Stato: per le finanze, Micheli; per le partecipazioni statali, Gatto.

DISEGNO DI LEGGE:

« Fissazione di un nuovo termine della validità della legge 21 maggio 1956, n. 694, concernente la franchigia doganale per le macchine ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2646).

Il Relatore Russo Vincenzo riassume i termini della questione quale si era delineata nella precedente discussione e rileva la opportunità di inserire alcuni emendamenti nel disegno di legge. Dopo interventi del Ministro Trabucchi, dei deputati Trebbi e Albertini nonché del Presidente Valsecchi, il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvedimenti a favore del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (3294).

Il Relatore Anzilotti riferisce sul disegno di legge, illustrando ampiamente le norme in esso contenute. Dopo interventi dei deputati Raucci, Marotta Vincenzo, Caponi, Calasso, che sottolineano la necessità di provvedere a migliorare mediante emendamenti la struttura del disegno di legge, del Relatore Anzilotti che risponde ai quesiti postigli, nonché del Sottosegretario Micheli, la discussione degli articoli del disegno di legge e dei relativi emendamenti è rinviata ad una prossima seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme integrative sull'attività dell'Istituto centrale per il credito a medio termine » (3385).

Il deputato Assennato chiede un breve rinvio del seguito della discussione al fine di approfondire alcuni elementi relativi al disegno di legge. Dopo interventi del Relatore Mello Grand e del Vice presidente Matteotti Gian Carlo, il seguito della discussione del provvedimento è rinviato ad una prossima seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ritenute di acconto su compensi soggetti all'imposta di ricchezza mobile in categoria C-1 e disposizioni in materia di contributi governativi » (3161).

Il Relatore Curti Aurelio, facendo riferimento alle obiezioni sollevate in merito al disegno di legge nelle precedenti discussioni, rileva che potrebbe essere eliminato dal provvedimento il riferimento alla ritenuta di acconto per prestazioni professionali. Dopo interventi dei deputati Togni Giulio Bruno, Zugno, Raucci, del Relatore Curti Aurelio, del Vicepresidente Matteotti Gian Carlo, nonché del Sottosegretario Micheli, la Commissione approva gli articoli del disegno di legge con una modifica, proposta dai deputati Curti Aurelio e Raffaelli, secondo la quale è soppressa la ritenuta di acconto per le prestazioni professionali.

DISEGNO DI LEGGE:

« Agevolazioni tributarie a favore della Società finanziaria Cantieri navali-Fincantieri » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3353).

Il Relatore Restivo riferisce favorevolmente sul disegno di legge proponendone l'approvazione. Alle conclusioni del Relatore si associano il deputato Zugno ed il Sottosegretario Gatto.

La Commissione delibera, quindi, di non apportare alcuna modificazione all'articolo unico del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanonici dovuti agli enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8 » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3355).

Il Relatore Curti Aurelio riferisce favorevolmente sul disegno di legge dichiarandosi, sostanzialmente, favorevole alla sua approvazione.

Dopo interventi dei deputati Raucci e Zugno che ritengono opportuno un approfondimento dello studio della materia contenuta nel

provvedimento, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

In fine di seduta i disegni di legge nn. 3161 e 3353 sono votati a scrutinio segreto ed approvati.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 1961. — *Presidenza del Presidente PACCIARDI.* — Interviene nella discussione il Sottosegretario di Stato per la difesa, Caiati.

DISCUSSIONE DELLE PROPOSTE DI LEGGE:

CAPPUGI ed altri: « Modifiche alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate per quanto concerne la riliquidazione definitiva della pensione » (809);

CUTTITTA: « Modifiche alla legge 10 aprile 1954, n. 113, relativa allo stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate » (1857).

La Commissione delibera l'abbinamento delle due proposte di legge. Il Relatore, Leone Raffaele, riferisce sulle proposte che tendono ad eliminare la sperequazione creata, rispetto al trattamento pensionistico, della minore durata della carriera dei militari e conclude proponendo che venga scelto per la discussione il testo della proposta dei deputati Cappugi ed altri, in quanto più dettagliatamente formulata.

Il deputato Cuttitta si dichiara d'accordo con la proposta del Relatore e la Commissione delibera di procedere alla discussione sul testo della proposta di legge n. 809.

Intervengono nella discussione i deputati: Guadalupi, che esprime il consenso del proprio gruppo con la proposta di legge e dichiara di concordare con le conclusioni del Relatore, ribadendo la esigenza che le proposte di legge di iniziativa parlamentare trovino la necessaria comprensione da parte della Commissione bilancio per quanto riguarda il reperimento dei mezzi finanziari; Bei Ciufoli Adele, la quale comunica l'adesione del proprio gruppo ed auspica la sollecita approvazione delle nuove norme; Durand de la Penne, il quale presenta un emendamento tendente ad estendere il beneficio previsto dall'articolo 38 della legge 10 aprile 1954, n. 113, anche all'ufficiale che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente.

Presentano anche emendamenti: il Relatore Leone Raffaele, il quale propone che « qualora l'ufficiale sia stato richiamato per

almeno un anno, il nuovo trattamento di quiescenza venga liquidato sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, sempre ch  risulti pi  favorevole di quello previsto dalla norma precedente »; e Messe il quale propone che il nuovo trattamento di quiescenza venga applicato anche agli ufficiali posti nella riserva od in congedo assoluto dal servizio permanente effettivo, per ferite, lesioni per causa di guerre, a carico dei quali viene operata la trattenuta del 2 per cento in conto Tesoro.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Caiati, dichiara che il Governo   favorevole all'approvazione della proposta Cappugi e, in linea di massima, anche all'inserimento degli emendamenti presentati dai deputati Cappugi e Cuttitta, mentre non   in grado di pronunciarsi per quanto concerne l'emendamento Durand de la Penne.

Il deputato Guadalupi invita il deputato Durand de la Penne a rinunciare al proprio emendamento onde non ritardare l'iter delle proposte di legge; mentre ritiene che la Commissione potr  prenderlo in considerazione sotto forma di una proposta di legge autonoma.

Il deputato Durand de la Penne dichiara di ritirare il proprio emendamento e la Commissione delibera di rinviare la discussione alla prossima seduta onde permettere alla V Commissione Bilancio di esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati.

PROPOSTA DI LEGGE:

DURAND DE LA PENNE: « Integrazione dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1957, n. 751, concernente regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 » (2598).

Il Relatore, Buffone, riferisce favorevolmente sulla proposta di legge e presenta un nuovo testo concordato con il Governo.

Intervengono nella discussione il deputato Durand de la Penne, che, che si dichiara d'accordo sul nuovo testo presentato dal Relatore ed il deputato Guadalupi, il quale pur osservando che il nuovo testo d  per scontata la perdita del beneficio per alcuni anni, tuttavia dichiara di non insistere per il mantenimento del vecchio testo presentato dal deputato Durand de la Penne.

Successivamente la Commissione approva gli articoli del nuovo testo governativo senza modificazioni ed il nuovo titolo. Il Presidente comunica che il nuovo testo approvato sar  inviato alla V Commissione bilancio per il parere.

PROPOSTA DI LEGGE:

DURAND DE LA PENNE: « Modifica alla legge 6 dicembre 1960, n. 1479, concernente istituzione di servizi tecnici dell'esercito » (2934).

Dopo la relazione favorevole del Relatore Fornale, il Sottosegretario di Stato per la difesa, Caiati, chiede un breve rinvio, dichiarando che il Governo non   contrario alla proposta di legge e si riserva di studiarla in modo da integrarla sulla base della esperienza acquisita in questi anni.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 1961. — *Presidenza del Presidente PACCIARDI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Caiati.

ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE:

SPADAZZI ed altri: « Modifiche alle disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale appartenente all'Arma dei carabinieri e ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato » (1434);

CAPPUGI ed altri: « Modifiche al trattamento di quiescenza dei sottufficiali, graduati e militari delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato » (1782);

ALPINO ed altri: « Modifiche alle disposizioni sul trattamento di quiescenza riservato ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, di Pubblica sicurezza, degli Agenti di custodia e delle Guardie forestali dello Stato » 2118).

Il Relatore, Leone Raffaele, anche in assenza del deputato Iozzelli, Relatore sulla proposta di legge n. 2118, riferisce sui progetti e propone un rinvio onde permettere di predisporre un testo unificato, concordando eventualmente con il Governo la copertura finanziaria. La Commissione delibera in conseguenza.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 1961. — *Presidenza del del Presidente ALDISIO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Magri.

PROPOSTE DI LEGGE:

GIOIA ed altri: « Provvedimenti per il risanamento dei mandamenti Monte di Piet ,

Palazzo Reale, Tribunali e Castellammare, e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni, nel comune di Palermo » (1534);

GIOIA ed altri: « Risanamento di quattro mandamenti e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni nel comune di Palermo » (1537);

SPECIALE ed altri: Provvedimenti per il risanamento della città di Palermo » (3435).

Il deputato Speciale illustra la sua proposta di legge ponendo in rilievo i precedenti parlamentari e politici di essa soffermandosi sui punti in cui il suo progetto si differenzia da quello n. 1537 del deputato Gioia, punti di divergenza che si individuano nell'opportunità, o meno, della costituzione di un'apposita azienda speciale e, per quanto concerne il finanziamento, nel ricorso al sistema dei mutui oppure a quello del contributo in capitale. Successivamente intervengono il deputato Gioia, il quale dissente dalle tesi e dagli argomenti del deputato Speciale; il deputato Nicosia e il Presidente Aldisio che sottolineano l'opportunità dei provvedimenti in discussione e della loro sollecita approvazione.

La Commissione passa, quindi, ad esaminare ed approvare senza modificazioni gli articoli 5 e 10 della proposta di legge n. 1537. Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Proroga del termine per l'attuazione dei piani regolatori nei comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915 » (2700).

Dopo interventi dei deputati Terranova, De Pasquale, Gioia, e del Sottosegretario Magri, la Commissione approva il testo dell'articolo del disegno di legge, modificato nel senso di prorogare il termine previsto al 15 aprile 1966.

Approva anche i seguenti articoli aggiuntivi, proposti, gli articoli 2, 3, 5, e 6, dal Governo, e, l'articolo 4, dal deputato De Pasquale:

ART. 2.

« Per il completamento delle opere pubbliche programmate ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 aprile 1935, n. 454, e riguardanti l'attuazione dei piani regolatori di Messina, Reggio Calabria e Palmi è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1964-65.

Gli stanziamenti suddetti possono essere altresì utilizzati per la costruzione a totale

carico dello Stato di edifici pubblici anche d'interesse degli enti locali nelle città medesime ».

ART. 3.

« Per eliminare le baracche esistenti nel comune di Messina il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere all'Istituto autonomo per le case popolari di Messina contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni.

A tal fine è autorizzato il limite di impegno di lire 50 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1964-65.

Per il pagamento dei contributi suddetti la somma occorrente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi dal 1961-62 al 1964-65 ».

ART. 4.

« Gli alloggi popolari previsti dalla presente legge saranno costruiti sulle aree in atto occupate per sede di ricoveri provvisori, già espropriate dallo Stato in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 e successivamente trasferite al comune di Messina e all'Istituto autonomo per le case popolari di Messina ».

ART. 5.

« Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere, per le esigenze dei programmi, impegni di spesa anche per somme eccedenti gli stanziamenti di ciascun esercizio, purché gli impegni stessi non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi ».

ART. 6.

« Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1961-62 si farà fronte mediante riduzione di lire 50 milioni dello stanziamento previsto dall'articolo 64 della legge 24 luglio 1959, n. 622 e, per la rimanente somma, con corrispondente aliquota del provento derivante nell'esercizio medesimo dell'aumento a favore dell'erario dell'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145 e successive modificazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Infine, la Commissione approva i seguenti ordini del giorno, accolti dal Governo come raccomandazione, il primo a firma del deputato Terranova e il secondo a firma dei deputati Terranova e Giorgi:

« La Camera,

rilevato che dopo oltre mezzo secolo dal terremoto del 28 dicembre 1908 non sono state ancora interamente seguite, nella città di Messina, Reggio Calabria e Parma, sia le opere di completamento di piani regolatori sia la ricostruzione di alcuni edifici pubblici spettanti per legge a totale carico dello Stato, riconosciuta l'esigenza morale e l'urgenza di chiudere definitivamente questo doloroso capitolo,

prende atto

con soddisfazione del nuovo stanziamento di 2 miliardi proposto dal Governo e nel caso che detto stanziamento dovesse in prosieguo di tempo risultare insufficiente,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti ».

« La Camera,

rilevato che alcune città colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908 ed altre dal terremoto del 13 gennaio 1915, pur avendo ottenuto i decreti di attuazione dei piani regolatori, hanno fatto scadere i termini di esecuzione delle opere,

fa voti al Governo

di esaminare l'opportunità di presentare un disegno di legge atto a riaprire i termini di attuazione dei piani regolatori e a provvedere agli adeguati stanziamenti ».

In fine di seduta la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge n. 2700.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 1961. — *Presidenza del Presidente MATTARELLA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti, Volpe.

DISEGNO DI LEGGE:

« Rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle ferrovie dello Stato » (3272).

Sul seguito dell'esame degli articoli prendono la parola il Relatore Armato, i deputati Bogoni, Degli Esposti, Lombardi Ruggero, Petrucci, Concas, Frunzio, Colasanto, Schiano, il Presidente e il Sottosegretario Volpe.

È approvato in linea di massima un emendamento che costituisce un nuovo artico-

lo 8-*quinquies* ai sensi del quale le autolinee sostitutive ed integrative di servizi ferroviari saranno concesse all'Istituto nazionale trasporti o alle aziende pubbliche di trasporto. Detto emendamento sarà trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) per il relativo parere.

L'articolo 9, è quindi, approvato nel testo del disegno di legge.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta in attesa del parere della I Commissione sul nuovo articolo 8-*quinquies*.

DISEGNO DI LEGGE:

« Sistemazione finanziaria del bilancio dell'Azienda delle ferrovie dello Stato » (3359).

Il Relatore Reale Giuseppe illustra il provvedimento rivolto a stabilire che alla complessiva spesa annua a carico dei fondi di pensioni del personale ferroviario, l'Azienda delle ferrovie concorre con un contributo pari a 5 volte e mezzo l'importo delle ritenute praticate al personale stesso a favore dei fondi suddetti, restando a carico del Tesoro la somma occorrente per colmare il disavanzo della gestione dei fondi medesimi.

Dopo interventi del Presidente e del Sottosegretario Volpe, gli articoli del disegno di legge sono approvati con due emendamenti: l'uno all'articolo 2 con il quale si eleva il contributo dell'Azienda delle ferrovie dello Stato in ragione di 4 volte e mezzo l'ammontare delle ritenute, l'altro al primo comma dell'articolo 6 con il quale si porta a 62 miliardi l'ammontare delle somme da corrispondere all'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Entrambi gli emendamenti sono approvati in linea di massima in attesa che la V Commissione (Bilancio) esprima su di essi il proprio parere.

È altresì approvato un articolo aggiuntivo che prevede l'immediata entrata in vigore della legge.

Il Presidente rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 1961. — *Presidenza del Presidente GERMANI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura e le foreste Sedati.

PROPOSTE DI LEGGE:

BERRY: « Determinazione da parte del Comitato interministeriale per i prezzi del prezzo delle sanse vergini di oliva per la campagna 1960-61 » (3034);

CRUCIANI ed altri: « Determinazione del prezzo delle sanse vergini di oliva da parte del Comitato interministeriale dei prezzi » (3401);

Senatore JANNUZZI: « Determinazione dei prezzi delle sanse » (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3403).

Il relatore De Leonardis illustra gli emendamenti sostitutivi che la Commissione, nella seduta precedente, gli ha commesso l'incarico di predisporre agli articoli della proposta di legge del Senatore Jannuzzi n. 3403, prescelta come testo base. Essi prevedono che il Comitato interministeriale dei prezzi stabilisce annualmente, entro il 30 settembre, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva in base alle loro caratteristiche di resa, acidità e umidità ed agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari. I Comitati provinciali dei prezzi, a loro volta, fisseranno annualmente i prezzi minimi delle sanse adottando i criteri così elaborati. Inoltre i prezzi così stabiliti saranno inseriti di diritto nei contratti di acquisto delle sanse in sostituzione dei prezzi eventualmente inferiori fissati dalle parti. Infine il Comitato interministeriale dei prezzi dovrà provvedere alla fissazione dei criteri descritti entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Dopo interventi dei deputati Cacciatore, Monte e Gomez D'Ayala, la Commissione approva il nuovo testo proposto dal relatore accogliendo un emendamento Daniele per ridurre a 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge il termine imposto al Comitato interministeriale dei prezzi per la fissazione dei criteri, ed un emendamento concordato dal Relatore De Leonardis e dal Sottosegretario Sedati per distinguere in due ipotesi differenziate fra la campagna 1960-61 e la campagna 1961-62.

Al termine della seduta la proposta di legge del senatore Iannuzzi n. 3403 è votata a scrutinio segreto ed approvata. Risultano quindi assorbite le proposte di legge Berry, n. 3034, e Cruciani ed altri n. 3401.

CONVOCAZIONI

VIII COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione)

Martedì 12 dicembre, ore 18.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano (*Urgenza*) (3366) — Relatore: Ermini — (*Parere della V e della VI Commissione*).

COMMISSIONE SPECIALE

Martedì 12 dicembre, ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:
Tutela della libertà di concorrenza (2076);

e delle proposte di legge:

LOMBARDI RICCARDO e LA MALFA: Disposizioni sulle intese industriali e commerciali (248);

MALAGODI ed altri: Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato (933);

CARCATERRA ed altri: Norme sulla libertà dell'iniziativa economica e sulla concorrenza (1172);

FOSCHINI ed altri: Disposizioni per la tutela della libertà economica (1714);

AMENDOLA GIORGIO ed altri: Controllo sui monopoli (1903).

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 18,45.